

Prot. n. R.U. 45733

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTA la convenzione di concessione n. 4114 per la raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rilasciata a Skirmony ltd;

CONSIDERATO che, in esito ad una verifica effettuata dagli uffici dell'Agenzia, è stato riscontrato che la polizza fideiussoria presentata dalla società per assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della concessione era in scadenza il 31 dicembre 2015;

ATTESO che l'art. 20, comma 2, della convenzione di concessione sottoscritta dalla ricorrente, stabilisce che "la garanzia presentata dal concessionario all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con una nuova garanzia avente validità e condizioni analoghe";

VALUTATO, pertanto, che Skirmony ltd, a far tempo dal 1° gennaio 2016, raccoglie giochi pubblici senza alcuna manleva a favore dell'Agenzia;

CONSIDERATO che, con nota del 12 novembre 2015, l'Agenzia ha invitato Skirmony Ltd ad estendere la validità della fideiussione bancaria - prestata dal Monte dei Paschi di Siena - sino al 30 giugno 2017, cioè sino ad un anno successivo alla scadenza della concessione, fissando il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota, decorso il quale si sarebbe dato avvio al procedimento di decadenza della concessione:

PRESO ATTO che, con nota del 7 dicembre 2015, indirizzata alla banca Monte dei Paschi di Siena ed all'Agenzia, la società, nel fare presente che la società aveva visto il mutamento della propria compagine sociale, ha sollecitato l'istituto di credito al rilascio dell'estensione temporale della garanzia;



PRESO ATTO, altresì, che, in data 10 dicembre 2015, Skirmony Itd ha fatto presente che il Monte dei Paschi di Siena aveva avviato la fase pre-istruttoria finalizzata all'estensione temporale della fideiussione, ritenendo improbabile, tuttavia, la conclusione dell'iter entro il termine fissato dall'Agenzia a causa della variazioni sociali intervenute nella compagine sociale; pertanto, la società ha chiesto la proroga del termine per un periodo di ulteriori trenta giorni;

ATTESO che, in data 21 dicembre 2015, l'Agenzia ha dato avvio al procedimento di decadenza della concessione, non ritenendo possibile la prosecuzione della raccolta dei giochi pubblici in difetto di garanzia ai sensi dell'art.20 della convenzione di concessione ed ha contestualmente disposto la sospensione del collegamento con il totalizzatore nazionale a far tempo dal 1° gennaio 2016, in caso di mancata presentazione dell'estensione temporale della fideiussione entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO che il Tar Lazio, con Decreto Presidenziale n. 287/2016 (R.G. n. 808/2016), adottato ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ha sospeso il provvedimento dell'Agenzia con il quale è stato avviato il procedimento di decadenza della concessione nella parte in cui si dispone il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale dal 1° gennaio 2016 in difetto di prestazione della garanzia, fissando, per la trattazione collegiale della domanda, la camera di consiglio del 10 febbraio 2016;

PRESO ATTO che alla camera di consiglio del 10 febbraio 2016, il Tar del Lazio non risulta aver adottato alcun provvedimento favorevole a Skirmony, né tale eventuale provvedimento è mai stato notificato all'Agenzia, cosicché deve applicarsi l'art. 56, comma 4, c.p.a., in forza del quale il Decreto Presidenziale perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare;

PRESO ATTO della sentenza ex art. 60 c.p.a. del Tar Lazio n. 3392/2016 con la quale il Giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente;

TENUTO CONTO, altresì, che Skirmony, con note in data 8 e 30 marzo 2016, ha richiesto rispettivamente una proroga di 20 e di ulteriori 15 giorni per la presentazione della garanzia CONSIDERATO che con nota prot. n. 35218 dell'8 aprile 2016 questo Ufficio ha assegnato il termine ultimo

del 20 aprile c.a. entro il quale la Skirmony era tenuta ad adeguare la garanzia venuta a scadenza;

VISTO che con lettera del 18 aprile 2016 il concessionario, stante la lungaggine dell'istituto bancario nel rilascio della garanzia in argomento, ha manifestato la volontà di procedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;

VISTA la lettera del 26 aprile u.s., prot. n. 40903, con la quale lo scrivente ha comunicato via PEC alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli tutti gli elementi necessari alla costituzione della garanzia per la concessione n. 4114 mediante versamento in contanti presso la Tesoreria;

ATTESO che, nonostante le ripetute successive proroghe concesse alla società Skirmony Ltd, la stessa a tutt'oggi non ha ancora fatto pervenire la richiesta estensione temporale ovvero una nuova garanzia come specificato in premessa;

CONSIDERATO che la mancata prestazione della garanzia, così come il mancato adeguamento dell'importo o reintegrazione della stessa, è causa di decadenza della concessione;



ATTESO, altresì, che non vi sono provvedimenti giurisdizionali efficaci che ostino – direttamente o indirettamente – alla conclusione del procedimento di decadenza della concessione, iniziato con la citata nota del 21 dicembre 2015;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli",

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4114 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società Skirmony Limited, con sede legale in Head Office 5/1 Merchants Street – Valletta, Malta.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 11 maggio 2016

IL DIRIGENTE

Pietro Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993